

IL GARANTE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ILVA DI TARANTO

Nota del 20 marzo 2013 del Garante sui suoi compiti.

i.

1. La particolare delicatezza e novità dell'incarico, la gravità della situazione, la necessità di impostare in tempi brevi un primo piano di lavoro e l'esigenza di fornire una risposta immediata ad alcune situazioni di emergenza – in uno alla mancata previsione normativa di un ufficio ed alla necessità di continui spostamenti tra Roma e Taranto – non hanno finora consentito di aprire un sereno, franco e costruttivo dibattito teso ad analizzare i problemi connessi alla individuazione dei compiti (ed alla susseguente identificazione della posizione giuridica) del *Garante, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231), *ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale* (art. 3.4. della legge istitutiva).
2. Al fine di fornire elementi di valutazione e per inquadrare nei suoi giusti termini la certamente complessa tematica, sembra necessario esaminare i compiti del Garante, quale

risultano delineati dalla legge istitutiva^[1]; compiti, che sono stati così riassunti dallo stesso nella pagina di presentazione dell'istituito sito del Garante sul portale dell' Ispra:

Compito del Garante è quello di vigilare sull'attuazione delle disposizioni della legge, promuovendo, altresì, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare, in materia ambientale, la massima trasparenza per i cittadini, in conformità della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 (resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108).

Il Garante – che si avvale della collaborazione dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente – sentendo le rappresentanze dei lavoratori, deve segnalare, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della salute, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame), proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

2.1. Con questa sintetica introduzione si è inteso porre in evidenza che – contrariamente a quel che molti sembrano ritenere – non è diretto compito del Garante quello di vigilare sull'esatta osservanza delle prescrizioni impartite all'Ilva.

[1] ^[1] Per chiarezza espositiva si trascrivono le disposizioni rilevanti della legge che sono quelle previste dagli articoli:

3.2. *L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società' ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività' produttiva dello stabilimento siderurgico della società' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.*

3.4. *Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.*

3.6. *Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità' riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Questo compito è, infatti, affidato dall' articolo 29-*decies* del vigente Testo unico delle leggi in materia ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni). – disposizione espressamente fatta salva dalla legge istitutiva del garante (artt. 1,2., 1,3., 3.6.) – all' *Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* (ISPRA).

Al Garante è, invece, attribuito l'incarico – come dice la legge istitutiva (di conversione del decreto-legge) – **di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto** (art. 3.4).

E tra le disposizioni del decreto, vi è, quella, **fondamentale**, della individuazione e del successivo riscontro – nell'ambito soprattutto di quel monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale che la nuova legge espressamente ribadisce tra le competenze dell' Ispra (artt. 3.4., 3.6.) – delle eventuali criticità ravvisabili nell'attuazione della predetta autorizzazione.

Ma tale individuazione avviene anche di ufficio nell'ambito dei doveri di vigilanza propri del Garante, che deve, ovviamente, tener conto anche delle segnalazioni e dell'ausilio dei singoli cittadini e dei rappresentanti tutti della società civile.

Per il riscontro delle individuate criticità la legge prevede un sommario procedimento, affidato al Garante il quale, *avvalendosi dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'istituto, con il supporto delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire* (art. 3.6).

Questo procedimento si conclude, come dice la legge, *segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'autorizzazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione* (art. 6.3.).

Della sua attività il Garante deve dar conto, segnalando *le criticità e le inadempienze riscontrate*, che costituiscono *parte integrante della relazione semestrale* che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve svolgere dinanzi al Parlamento (ex artt. 3.6. e 1.5 della legge istitutiva).

2.2. Questa attività viene dalla legge strettamente legata all' **azione di promozione dell'informazione e consultazione in materia ambientale affidata al Garante**.

Dopo, invero, di aver delineato il procedimento sopra indicato ed i suoi epiloghi (art. 3, comma 6, prima parte), il legislatore (proseguendo nello stesso comma dell'articolo 6) prescrive che *a tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998.*

3. La visione unitaria dei compiti di vigilanza e di informazione ha comportato l'esigenza della istituzione, sin dal 28 febbraio u.s., di un sito del *Garante* sul portale dell' *Ispira*.

Della istituzione di tale sito è stata data la più ampia diffusione, anche mediante comunicazione diretta a tutte le istituzioni, associazioni e organizzazioni, sindacati interessati, proprio al fine di attuare e garantire la massima trasparenza nella individuazione delle eventuali criticità ravvisate nella fase di attuazione delle prescrizioni..

4. E' stato, invero, in questa prospettiva che nella sezione *AIA controlli* del sito, sono state elaborate e diffuse:

- 4.1 una scheda contenente l'elencazione di tutte le prescrizioni imposte all' *Ilva* e da verificare alla luce della legge istitutiva del *Garante*;
- 4.2 una scheda contenente, a fronte, tutte le predette prescrizioni e le risposte in relazione a ciascuna di esse fornite dall' *Ilva* nella sua 1° relazione trimestrale.

E' in corso di elaborazione e diffusione una scheda che, riprendendo le due precedenti schede, pone a fronte, in relazione a ciascuna prescrizione (e risposta) le risultanze degli accertamenti condotti dall' *Ispira*.

Questa scheda costituirà il punto di partenza delle ulteriori fasi in precedenza indicate e si affiancherà agli ulteriori accertamenti già autonomamente disposti dal *Garante* e dei cui risultati sarà data notizia sul sito.

A questa attività di documentazione dell'attività di verifica e riscontro sull'osservanza delle disposizioni dell' *AIA* è stata abbinata, sul sito, la possibilità di una verifica di carattere sostanziale sulla qualità dell'aria, mediante la pubblicazione, nella sezione *dati ambientali rilevanti*, di quelli rilevati e comunicati, rispettivamente, dall' *Ilva* e dall' *Arpa Puglia*. La finalità è quella di poter fornire, attraverso schemi e tabelle di semplice lettura e da aggiornare regolarmente, anche una plastica visione dello sviluppo della situazione in materia. .

5. Si spera che, per tal modo, i compiti *Garante* risulteranno strettamente connessi ed ispirati alla posizione assegnatagli dalla legge, tenendo conto:

- 5.1 da un lato, che la sua azione è diretta ad attuare e salvaguardare – come è detto nel titolo della legge istitutiva – *disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*;
- 5.2 dall'altro che il *Garante* – *di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza* (come dice la legge istitutiva) – è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economica e del Ministro dell'ambiente.

